

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2009, N. 23, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO – SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241 recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e dal decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 257;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l'articolo 22;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione Mondiale del Commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995;

Considerata l'opportunità di istituire sul territorio nazionale un sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire una applicazione uniforme della norma e di non creare ostacoli al sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai sensi della legge 25 febbraio 2008, n. 34, articolo 1, comma 5, di disposizioni integrative e correttive relative all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno reso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

" ART. 157

(Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici)

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche europee ed i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle Dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalità di applicazione nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne dà comunicazione all'ISPRA.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.».

2. All'articolo 107, comma 2, lettera d-ter) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole “*di risulta*” sono soppresse.

3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente articolo, è adottato entro 60 giorni successivi all'esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione Mondiale del Commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.

ART. 2

(Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici)

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici è effettuata sui prodotti indicati nell'Allegato I al presente decreto.
2. Per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in Allegato II al presente decreto.

ART. 3

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2009, N. 23, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO – SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. Introduzione.

Il presente schema di decreto legislativo é stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), recante delega al governo all'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, con il quale è stata attuata la direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Si è ritenuto opportuno istituire sul territorio nazionale un sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici, ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché di protezione dell'ambiente, assicurando nel contempo l'assenza di ostacoli ai traffici commerciali.

Lo schema di decreto si compone di tre articoli e due Allegati. I tre articoli, in sintesi, prevedono: la modifica del decreto legislativo n. 230 del 1995 (articolo 1), le disposizioni transitorie per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici (articolo 2) e l'invarianza della spesa (articolo 3). L'Allegato I contiene l'indicazione dei prodotti semilavorati metallici sui quali vige l'obbligo di sorveglianza radiometrica e l'Allegato II contiene il modulo da utilizzare per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici.

II. Le disposizioni del decreto legislativo.

Articolo 1, comma 1:

Nel dettaglio:

Al comma 1 vengono elencati i soggetti che hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Si tratta dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti

semilavorati metallici. I soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali non rientrano tra i destinatari della norma.

Al comma 2 vengono indicate le categorie di esperti competenti a rilasciare l'attestazione della sorveglianza radiometrica. Si tratta degli esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Al comma 3 si dispone che, successivamente alla conclusione delle procedure di notifica alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche europee ed i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e della politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'Agenzia delle Dogane e l'ISPRA, saranno stabilite le modalità di applicazione ed i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica, nonché elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza medesima.

Al comma 4 vengono descritte le procedure, compresi gli obblighi di comunicazione alle autorità competenti, che i soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici debbono adottare nel caso in cui dai prescritti controlli risulti la presenza di sorgenti o comunque di livelli anomali di radioattività. Tali obblighi vengono imposti anche al vettore che nel corso del trasporto venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.

Al comma 5 viene disposto che possano essere adottati dai prefetti, qualora le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i provvedimenti opportuni a tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore, con l'obbligo per il Ministero degli affari esteri di informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.

Articolo 1, comma 2: modifica di carattere formale;

Articolo 1, comma 3: indica il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 1 comma 3, che stabilisce le modalità di applicazione nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza: 60 giorni dall'esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.

Articolo 2, comma 1: si prevede un regime transitorio, in base al quale fino all'adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 3 dello schema di decreto legislativo, i prodotti semilavorati metallici sui quali vige l'obbligo di sorveglianza radiometrica sono indicati nell'Allegato I;

Articolo 2, comma 2: si prevede che il modulo che gli esperti qualificati di secondo e terzo grado di cui agli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78 del d. lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 utilizzano per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici è contenuto nell'Allegato II al presente schema di decreto legislativo.

Articolo 3: reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sullo schema di decreto legislativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 20 aprile 2011, e della Camera dei Deputati, espresso nella seduta del 18 maggio 2011.

Il Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini previsti dalla legge.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2009, N. 23, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO – SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23 “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito” con il quale era stato esteso l’obbligo di sorveglianza radiometrica ai materiali o prodotti semilavorati metallici, già previsto per i rottami o altri materiali metallici di risulta e si erano disciplinate le modalità operative da applicare nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività.

L’interesse pubblico sotteso al provvedimento è, infatti, quello della tutela della salute con riguardo alla prevenzione ed alla protezione della popolazione e dei lavoratori nei confronti dei possibili fenomeni di esposizione accidentale alle radiazioni ionizzanti.

Le integrazioni e correzioni apportate dal testo in esame riguardano elementi volti a garantire un’applicazione chiara ed uniforme delle disposizioni a suo tempo emanate nonché ad evitare rallentamenti ai traffici commerciali, semplificando gli oneri burocratici non definiti in conseguenza delle precitate disposizioni.

Dall’attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto:

- a) la “sorveglianza radiometrica” (o controllo di primo livello) è a carico dei soggetti privati individuati al comma 1 dell’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che si avvalgono per l’effettuazione della stessa di esperti qualificati compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78 del medesimo decreto, ai quali compete il rilascio della relativa attestazione;
- b) non sono previsti nuovi organi amministrativi né nuovi compiti per le amministrazioni stesse; i compiti di “controllo radiometrico” (o controllo di secondo livello) sono effettuati dagli Organi dello Stato competenti in materia, secondo specifiche disposizioni normative già vigenti.
- c) non sono previste innovazioni sul sistema sanzionatorio, rimanendo invariato quanto già previsto all’articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Per quanto esposto, pertanto, il provvedimento non determina alcun nuovo o maggior onere a carico del bilancio dello Stato né alcuna minore entrata, né determina squilibri economico finanziari che possano in alcun modo riflettersi sul bilancio pubblico.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2009, N. 23 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO” – SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) obiettivi e necessità dell'intervento normativo: Coerenza con il programma di Governo:

Il nuovo intervento regolatorio si pone i seguenti obiettivi:

- uniformare le modalità della sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e dei prodotti semilavorati metallici al fine di garantire un'applicazione chiara delle disposizioni a suo tempo emanate, evitando rallentamenti ai traffici commerciali;
- dare attuazione alla norma prevedendo un regime transitorio, mediante l'allegato I contenente l'elenco “provvisorio” dei prodotti semilavorati metallici da sottoporre a sorveglianza radiometrica;
- prevedere l'adozione di successivo Decreto interministeriale mediante il quale regolare, pianificare e riorganizzare le operazioni di sorveglianza radiometrica, concordando le modalità tecniche e organizzative di attuazione tra le Autorità competenti in materia;
- individuare, attraverso l'allegato tecnico al sopra citato Decreto interministeriale, le esatte voci doganali dei prodotti semilavorati metallici da sottoporre a sorveglianza radiometrica evitando il rischio di qualsiasi diversa interpretazione da parte degli operatori e delle Autorità di controllo;
- assicurare l'invarianza degli oneri per lo Stato (art. 3 dello schema).

b) analisi del quadro normativo nazionale:

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 23/09 che il nuovo intervento va a modificare. L'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, entrato in vigore il 7 aprile 2010, nel modificare l'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ha esteso l'obbligo di sorveglianza radiometrica, previsto dalla previgente normativa solo per i “rottami o altri materiali metallici di risulta”, ai “prodotti semilavorati metallici”. L'estensione dei controlli radiometrici già posti in essere presso le Dogane di confine in fase di importazione (da Paesi Extra UE) di rottami ferrosi e non ferrosi, alle attività di importazione di prodotti semilavorati metallici (Art. 1, comma 7 del D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23) era finalizzata al rafforzamento delle norme di prevenzione e di protezione della popolazione e dei lavoratori, nei confronti dei possibili fenomeni di esposizione accidentale alle radiazioni ionizzanti di origine non naturale.

c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:

Il nuovo intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge Comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008 n. 34), che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla citata legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del medesimo comma 1.

L'intervento regolatorio, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, introduce, infatti, correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante la attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

L'intervento è in attuazione della direttiva 2006/117/euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

L'intervento regolatorio è compatibile con le competenze delle regioni e delle province autonome.

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

il provvedimento è compatibile con le competenze di regioni ed enti locali.

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

nel provvedimento non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

le definizioni normative sono specificate e sono richiamate quelle già consolidate nella normativa e nella prassi.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:

i riferimenti normativi previsti nel provvedimento sono corretti.

c) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

Non ci sono abrogazioni.

d) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo.

e) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:

Nulla da rilevare

f) analisi della compatibilità dell'intervento con obblighi internazionali:

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

g) verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Nulla da rilevare

h) individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente:

Il provvedimento non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

i) individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

sono specificamente individuate le tipologie anche procedurali di atti attuativi con puntualizzazione dei termini di relativa adozione, congruenti rispetto alla pianificazione realizzativa del provvedimento.

A.I.R.

(Analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'Allegato A al D.P.C.M.
11 09.2008, n. 170)

Titolo: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2009, N. 23 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO” – SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.

Referente: Direzione generale per la politica industriale e la competitività - Direzione Generale per l'energia nucleare, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.

SEZIONE 1 - <i>Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il nuovo intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge Comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008 n. 34), che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla citata legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del medesimo comma 1.

L'intervento regolatorio, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, introduce, infatti, correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante la attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 23/09 che il nuovo intervento va a modificare. L'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, entrato in vigore il 7 aprile 2010, nel modificare l'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ha esteso l'obbligo di sorveglianza radiometrica, previsto dalla previgente normativa solo per i “rottami o altri materiali metallici di risulta”, ai “prodotti semilavorati metallici”. L'estensione dei controlli radiometrici già posti in essere presso le Dogane di confine in fase di importazione (da Paesi Extra UE) di rottami ferrosi e non ferrosi, alle attività di importazione di prodotti semilavorati metallici (Art. 1, comma 7 del D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23) era finalizzata al rafforzamento delle norme di prevenzione e di protezione della popolazione e dei lavoratori, nei confronti dei possibili fenomeni di esposizione accidentale alle radiazioni ionizzanti di origine non naturale.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.

L'introduzione dell'estensione dei controlli, se non adeguatamente supportata in sede di attuazione, rischia di incidere negativamente sulla competitività del nostro sistema d'impresa Paese (tra cui l'attività commerciale dei porti, con riferimento ai volumi di traffico merci movimentate e relativo indotto).

Appare necessario pertanto rivedere le disposizioni in parola e predisporre una nuova norma che consenta una più puntuale organizzazione della sorveglianza radiometrica estesa ai

prodotti semilavorati metallici, fermo restando il relativo onere a carico degli operatori economici interessati.

C) Problemi da risolvere ed esigenze sociali considerate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Considerate le difficoltà operative, segnalate anche dall’Agenzia delle Dogane e dalle Associazioni di categoria, circa l’ambito applicativo della disposizione indicata in oggetto, con particolare riguardo alla individuazione dei “prodotti semilavorati metallici”, il presente intervento regolatorio si pone la finalità di eliminare le incertezze circa la portata applicativa dell’art. 1, comma 7 del D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23.

D) Obiettivi da realizzare e indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento.

Il nuovo intervento regolatorio si pone i seguenti obiettivi:

- uniformare le modalità della sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e dei prodotti semilavorati metallici al fine di garantire un’applicazione chiara delle disposizioni a suo tempo emanate, evitando rallentamenti ai traffici commerciali;
- dare attuazione alla norma prevedendo un regime transitorio, mediante l’allegato I contenente l’elenco “provvisorio” dei prodotti semilavorati metallici da sottoporre a sorveglianza radiometrica;
- prevedere l’adozione di successivo Decreto interministeriale mediante il quale regolare, pianificare e riorganizzare le operazioni di sorveglianza radiometrica, concordando le modalità tecniche e organizzative di attuazione tra le Autorità competenti in materia;
- individuare, attraverso l’allegato tecnico al sopra citato Decreto interministeriale, le esatte voci doganali dei prodotti semilavorati metallici da sottoporre a sorveglianza radiometrica evitando il rischio di qualsiasi diversa interpretazione da parte degli operatori e delle Autorità di controllo;
- assicurare l’invarianza degli oneri per lo Stato (art. 3 dello schema).

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà monitorato attraverso il controllo dell’esecuzione della nuova normativa alle frontiere con i paesi extra UE. In particolare, dovrà essere verificato se, a seguito dell’attuazione del presente intervento regolatorio e dell’emanazione del decreto interministeriale di cui al novellato art. 157, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le attività di controllo e smistamento delle merci alle frontiere con i Paesi extra UE saranno svolte in tempi ragionevolmente celeri e tali da non compromettere le attività di importazione.

Il controllo è effettuato dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente (anche attraverso l’ISPRA), ciascuno per gli aspetti di competenza, dall’Agenzia per le Dogane. I criteri saranno quelli di tutela della sicurezza della popolazione e della tutela della salute umana.

E) Soggetti destinatari dell’intervento regolatorio.

I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici .

I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche europee, degli esteri, della salute, del lavoro e della politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle Dogane, l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), gli esperti qualificati di secondo o terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs. 230/1995, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, le Regioni e province autonome, le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio.

SEZIONE 2 - *Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Nella fase di predisposizione del presente intervento regolatorio si è proceduto alla consultazione delle altre Amministrazioni coinvolte, degli *stakeholders*, ed a approfondimenti tecnici con esperti nazionali ed internazionali. Il testo è stato predisposto in modo da garantire massima trasparenza procedurale, con la più ampia apertura alla consultazione delle varie categorie e comunità, oltre che dei portatori di interessi qualificati, in particolare sono state prese in considerazione, ed in buona parte accolte, le osservazioni pervenute da Confindustria, ASSOFERMET, e dalle altre associazione di categoria audite.

I soggetti auditi avevano, infatti, manifestato la necessità di modificare l'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come novellato dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, perché ritenevano che l'introduzione nel nostro Paese dell'obbligo di controllo radiometrico anche sui materiali prodotti semilavorati metallici, sarebbe andata a svantaggio della competitività e della concorrenza in generale del nostro sistema d'impresa e a tutto discapito di tutte le aziende utilizzatrici e produttrici di beni finali, aggravando i tempi di consegna ed i costi, in un momento di crisi epocale. Tali modifiche, secondo i medesimi soggetti, dovevano andare nella direzione di una puntuale individuazione dei prodotti semilavorati metallici sottoposti a sorveglianza radiometrica e delle modalità con cui effettuare tale sorveglianza.

SEZIONE 3 - *Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'opzione di non intervento è stata esaminata ma non è stata ritenuta praticabile perché in mancanza di un espresso provvedimento in materia si rischia di incidere negativamente sulla competitività del nostro sistema d'impresa Paese (tra cui l'attività commerciale dei porti, con riferimento ai volumi di traffico merci movimentate e relativo indotto).

SEZIONE 4 - *Valutazione di opzioni alternative all'intervento*

In merito al contenuto dell'intervento regolatorio, non sono emerse opzioni alternative a quelle individuate nel provvedimento stesso, d'altronde l'unica possibile alternativa sarebbe stata quella di prevedere l'inserimento direttamente nell'intervento regolatorio dell'elenco dei prodotti semilavorati metallici da sottoporre ai controlli radiometrici.

Vista la complessità tecnica della materia, si è deciso di demandare ad un apposito decreto interministeriale le modalità, le condizioni di applicazione nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e l'elencazione dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

Nelle more dell'emanazione del citato atto, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici è effettuata sui prodotti indicati nell'Allegato I al presente intervento regolatorio.

<i>SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta</i>
--

L'intervento normativo è necessario in quanto il Governo si è reso conto della necessità di apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 23/09 senza le quali la disciplina ivi prevista non consentiva l'organizzazione della sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Sono stati applicati gli ordinari strumenti di rilevazione statistica comparativa con specifico riferimento all'efficacia delle novità introdotte alle procedure amministrative previste nel decreto legislativo n. 23 del 2009.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

I vantaggi derivanti dall'intervento consistono, in particolare, nell'uniformare le modalità della sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e dei prodotti semilavorati metallici al fine di garantire un'applicazione chiara delle disposizioni a suo tempo emanate, evitando rallentamenti ai traffici commerciali transnazionali con i Paesi extra UE.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio impone ulteriori obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti, in particolare, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153 del D.lgs. 230/1995, qualora disponibili, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresì effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.

Tali ulteriori obblighi informativi si sono resi necessari al fine di tutelare maggiormente la collettività dal rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente a seguito della eventuale presenza di radioattività nei predetti materiali o prodotti importati.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto a comparazioni con altre opzioni alternative in quanto dette opzioni non sono emerse né nell'ambito dell'Amministrazione stessa, né nel corso delle consultazioni e, comunque, l'intervento prescelto è conforme ai criteri ed ai principi della direttiva.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'Amministrazione si è accertata che le Amministrazioni interessate sono già in grado di dare attuazione alle nuove norme con le attuali disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali.

<p><i>SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività</i></p>

L'intervento aumenta le possibilità di competere da parte degli operatori interessati, perché permette l'importazione nel territorio nazionale di prodotti semilavorati destinati alla industrie di trasformazione italiane ed europee. Attraverso tale intervento si raggiunge il migliore compromesso tra gli interessi dei soggetti importatori di prodotti semilavorati metallici e delle imprese di trasformazione e gli interessi di tutela dell'ambiente, della popolazione e della salute umana.

<p><i>SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p>
--

A. Responsabili dell'attuazione

I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici .

I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche europee, degli esteri, della salute, del lavoro e della politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle Dogane, l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), gli esperti qualificati di secondo o terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs. 230/1995, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, le Regioni e province autonome, le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio.

B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a conclusione dell'iter di approvazione, per l'entrata in vigore.

C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Poiché il provvedimento prevede l'emanazione di un apposito decreto con il quale si definiscono le modalità di applicazione ed i contenuti della sorveglianza radiometrica, in tale sede, anche grazie alle Amministrazioni concertanti lo stesso decreto, saranno acquisite le valutazioni dell'applicazione del quadro normativo attualmente in via di modificazione. Anche in tale occasione saranno acquisite le valutazioni delle Associazioni rappresentative e dei portatori di interessi che potranno essere vagliate sotto il profilo tecnico sulla scorta del monitoraggio che in materia può essere svolto da ISPRA.

D Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

A cura del Ministero dello Sviluppo Economico verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame gli effetti dell'intervento regolatorio, anche sulla base del monitoraggio continuo e delle rilevazioni delle criticità che possono insorgere, al fine di adottare idonee misure di intervento da parte delle Amministrazioni coinvolte nell'ambito dei decreti interministeriali previsti nel presente intervento regolatorio. In particolare, dovrà essere verificato se, a seguito dell'attuazione del presente intervento regolatorio e dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al novellato art. 157, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le attività di controllo e smistamento delle merci alle frontiere con i Paesi extra UE saranno svolte in tempi ragionevolmente celeri e tali da non compromettere le attività di importazione.

In seconda istanza, verrà effettuata un'analisi costi – benefici dell'intervento regolatorio, alla luce dell'osservazione degli impatti verificatisi.

All'esito della predetta verifica, si valuterà l'opportunità di un eventuale intervento successivo.

Allegato 1

DESCRIZIONE (Nomenclatura Combinata (NC8))	CODICE
LAVORI DI FONDERIA	
Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio	73023000
Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio, n.n.a.	73219000
Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento non elettrico) e loro parti, di ghisa (escl. parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale)	73221100
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non smaltati	73239100
Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi", n.n.a. (escl. di ghisa non malleabile o malleabile nonchè palle e oggetti simili per mulini)	73259990
Lavori di getti di alluminio, n.n.a.	76169910
Articoli di magnesio, n.n.a.	81049000
Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa, n.n.a.	84039010
Parti di turbine e ruote idrauliche, n.n.a. e regolatori di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84109010
Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426, 8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	84314920
Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84399110
Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84399910
Parti di macchine per lavare la biancheria, n.n.a.	84509000
Parti di macchine per cucire, n.n.a.	84529000
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84669120
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84669220
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84749010
Parti di macchine delle precedenti voci 8476	84769000
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84779010
Parti di macchine ed apparecchi meccanici, aventi funzioni autonome, di getti di ghisa di ferro o di acciaio, n.n.a.	84799020
Volani e pulegge, incl. le carrucole a staffa, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84835020

Innesti ed organi di accoppiamento, incl. i giunti di articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84836020
Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	84839081
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di ghisa (non malleabile) n.n.a.	84879010
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di ghisa malleabile, n.n.a.	84879030
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di getti di acciaio, n.n.a.	84879051
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	85030091
Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	86071901
Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni, n.c.a.(escl.quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 8708.30.10)	87083091
Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni n.c.a. (escl.quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 8708.30.10 e per i freni a disco)	87083099
Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata <= 2500cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di cilindrata <=2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore della voce 8705 n.c.a	87085020
Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelli per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20)	87085035
Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a.	87085091

Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a.	87085099
Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione "diesel o semidiesel", di cilindrata $\leq 2.500 \text{ cm}^3$ o con accensione a scintilla, di cilindrata $\leq 2.800 \text{ cm}^3$, degli autoveicoli per usi specialidella voce 8705	87087010
Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di autoveicoli per il trasporto di 10 e più persone ecc.	87087050
Parti di ruota a forma di stella ecc.	87087091
Altre parti di rimorchi e semirimorchi	87169090
SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI	RAME
RAME	
Barre e profilati di rame raffinato	7407 10 00
Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)	7407 21 10
Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)	7407 21 90
Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (a	7407 29 10
Barre e profilati a base di altre leghe di rame	7407 29 90
Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversal	7408 11 00
Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversal	7408 19 10
Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversal	7408 19 90
Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	7408 21 00
Fili di leghe di rame a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinc	7408 22 00
Fili di altre leghe di rame	7408 29 00
Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, arrotolati	7409 11 00
Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, altri	7409 19 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore superiore	7409 21 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore superiore	7409 29 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore superiore	7409 31 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore superiore	7409 39 00

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel (cupronichel), di spessore supe	7409 40 10
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone), di spessore	7409 40 90
Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	7409 90 00
Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 11 00
Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 12 00
Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 21 00
Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 22 00
NICHEL	NICHEL
Barre e profilati, di nichel non legato	7505 11 00
Barre e profilati, di leghe di nichel	7505 12 00
Fili di nichel non legato	7505 21 00
Fili di leghe di nichel	7505 22 00
Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato	7506 10 00
Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel	7506 20 00
ALLUMINIO	ALLUMINIO
Barre di alluminio non legato	7604 10 10
Profilati di alluminio non legato	7604 10 90
Profilati cavi di leghe di alluminio	7604 21 00
Barre di leghe di alluminio	7604 29 10
Profilati di leghe di alluminio	7604 29 90
Fili di alluminio non legato di cui la più grande dimensione della sezione tras	7605 11 00
Fili di alluminio non legato, altri	7605 19 00
Fili di leghe di alluminio	7605 21 00
Fili di leghe di alluminio, altri	7605 29 00
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare	7606 11 10
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 11 91
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 11 93
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 11 99
Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare	7606 12 10
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 50
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 91

Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 93
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 99
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare	7606 91 00
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare	7606 92 00
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati	7607 11 11
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati	7607 11 19
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati	7607 11 90
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri	7607 19 10
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri, di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm, autoadesivi	7607 19 91
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri	7607 19 99
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto	7607 20 10
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto	7607 20 91
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto	7607 20 99
PIOMBO	PIOMBO
Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm	7804 11 00
Lamiere, di piombo	7804 19 00
Polveri e pagliette, di piombo	7804 20 00
ZINCO	ZINCO
Barre, profilati e fili, di zinco	7904 00 00
Lamiere, fogli e nastri, di zinco	7905 00 00
STAGNO	STAGNO
Barre, profilati e fili, di stagno	8003 00 00
ALTRI METALLI COMUNI	ALTRI METAL
Fili di tungsteno (wolframio)	8101 96 00
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati,	8101 99 10
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	8102 95 00
Fili, di molibdeno	8102 96 00
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	8103 90 10

(barre, profilati, fili, lamiera, di magnesio)	ex 81049000
(barre, profilati, fili, lamiera, di cobalto)	ex 81059000
(barre, profilati, fili, lamiera, di bismuto)	ex 81060090
(barre, profilati, fili, lamiera, di cadmio)	ex 81079000
Barre, profilati e fili, di titanio	8108 90 30
Lamiere, nastri e fogli, di titanio	8108 90 50
(barre, profilati, fili, lamiera, di zirconio)	ex 8109 90 00
(barre, profilati, fili, lamiera, di antimonio)	ex 8110 90 00
(barre, profilati, fili, lamiera, di manganese)	ex 8111 00 90
(barre, profilati, fili, lamiera, di berillio)	ex 8112 19 00
(barre, profilati, fili, lamiera, di cromo)	ex 8112 29 00
(barre, profilati, fili, lamiera, di tallio)	ex 8112 59 00
(barre, profilati, fili, lamiera, di afnio (celtio), germanio)	ex 8112 99 20
(barre, profilati, fili, lamiera, di niobio (colombio), renio)	ex 8112 99 30
(barre, profilati, fili, lamiera, di gallio, indio, vanadio)	ex 8112 99 70
(barre, profilati, fili, lamiera, di cermet)	ex 8113 00 90
Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	7403 21 00
Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo)	7403 22 00
Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	7403 29 00
Leghe di nichel	7502 20 00
Leghe di alluminio, secondario, in lingotti o allo stato liquido	7601 20 91
Leghe di alluminio, secondario, altri	7601 20 99
Leghe di piombo	7801 99 91
Leghe di zinco	7901 20 00
Leghe di stagno	8001 20 00
00 Magnesio greggio, altri (leghe)	ex 8104 19 00
<i>C – ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI DI METALLI MINORI</i>	<i>C – ELENCO</i>
Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	8101 94 00
Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	8102 94 00
Tantalo greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	8103 20 00
Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	8105 20 00
Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	8106 00 10
Cadmio greggio; polveri	8107 20 00
Titanio greggio; polveri	8108 20 00

Zirconio greggio; polveri	8109 20 00
Antimonio greggio; polveri	8110 10 00
Manganese greggio; polveri	8111 00 11
Berillio greggio; polveri	8112 12 00
Cromo greggio; polveri	8112 21 90
Tallio greggio; polveri	8112 51 00
Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 10
Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 31
Indio greggio; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 81
Gallio greggio; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 89
Vanadio greggio; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 91
Germanio greggio; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 95
Cermet greggio	8113 00 20
SEMILAVORATI SIDERURGICI	LINGOTTI
LINGOTTI	72061000
LINGOTTI	72069000
LINGOTTI	72181000
LINGOTTI	72241010
LINGOTTI	72241090
	BRAMME
BRAMME	72071210
BRAMME	72072032
BRAMME	72189110
BRAMME	72189180
	BLUMI BILLETTE
BLUMI BILLETTE	72071111
BLUMI BILLETTE	72071114
BLUMI BILLETTE	72071116
BLUMI BILLETTE	72071912
BLUMI BILLETTE	72071980
BLUMI BILLETTE	72072011
BLUMI BILLETTE	72072015
BLUMI BILLETTE	72072017
BLUMI BILLETTE	72072052
BLUMI BILLETTE	72072080
BLUMI BILLETTE	72189911
BLUMI BILLETTE	72189920
BLUMI BILLETTE	72249002
BLUMI BILLETTE	72249003
BLUMI BILLETTE	72249005
BLUMI BILLETTE	72249007

BLUMI BILLETTE BLUMI BILLETTE BLUMI BILLETTE	72249014 72249031 72249038
	COILS
COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS COILS	72081000 72082500 72082600 72082700 72083600 72083700 72083800 72083900 72191100 72191210 72191290 72191310 72191390 72191410 72191490 72251910 72253010 72253030 72253090
	ROTAIE E ARMAMENTO
ROTAIE E ARMAMENTO ROTAIE E ARMAMENTO ROTAIE E ARMAMENTO ROTAIE E ARMAMENTO ROTAIE E ARMAMENTO ROTAIE E ARMAMENTO	73021021 73021023 73021029 73021040 73021050 73024000
	PALANCOLE
PALANCOLE	73011000
	TONDO c.a. IN BARRE
TONDO c.a. IN BARRE TONDO c.a. IN BARRE	72142000 72149910
	VERGELLA

LAMIERE A FREDDO >608
LAMIERE A FREDDO >609
LAMIERE A FREDDO >610
LAMIERE A FREDDO >611
LAMIERE A FREDDO >612
LAMIERE A FREDDO >613
LAMIERE A FREDDO >614
LAMIERE A FREDDO >615
LAMIERE A FREDDO >616
LAMIERE A FREDDO >617
LAMIERE A FREDDO >618
LAMIERE A FREDDO >619
LAMIERE A FREDDO >620
LAMIERE A FREDDO >621
LAMIERE A FREDDO >622

72099020
72099080
72193100
72193210
72193290
72193310
72193390
72193410
72193490
72193510
72193590
72199020
72199080
72255020
72255080

BANDA NERA

BANDA NERA
BANDA NERA

72091899
72112380

**LANIERINI/NASTR
MAGNETICI**

LAMIERINI/NASTR
MAGNETICI
LAMIERINI/NASTR
MAGNETICI
LAMIERINI/NASTR
MAGNETICI
LAMIERINI/NASTR
MAGNETICI
LAMIERINI/NASTR
MAGNETICI
LAMIERINI/NASTR
MAGNETICI
LAMIERINI/NASTR
MAGNETICI
LAMIERINI/NASTR
MAGNETICI
LAMIERINI/NASTR
MAGNETICI
LAMIERINI/NASTR
MAGNETICI

72091610
72091710
72091810
72092610
72092710
72092810
72112320
72251100
72251990
72261100
72261980

**LAMIERE/NASTR
STAGNATI**

LAMIERE/NASTR
STAGNATI
LAMIERE/NASTR
STAGNATI
LAMIERE/NASTR
STAGNATI
LAMIERE/NASTR
STAGNATI
LAMIERE/NASTR
STAGNATI
LAMIERE/NASTR
STAGNATI
LAMIERE/NASTR
STAGNATI
LAMIERE/NASTR
STAGNATI

72101100
72101220
72101280
72107010
72109040
72121010
72121090
72124020

LAMIERE T.F.S.

LAMIERE T.F.S.
LAMIERE T.F.S.

72105000
72125020

**LAMIERE/NASTR
ZINCATE**

LAMIERE/NASTR
ZINCATE
LAMIERE/NASTR
ZINCATE
LAMIERE/NASTR
ZINCATE
LAMIERE/NASTR
ZINCATE
LAMIERE/NASTR
ZINCATE

72104100
72104900
72123000
72259200
72269930

**LAMIERE/NASTR
ELETTROZINCATE**

LAMIERE/NASTR
ELETTROZINCATE
LAMIERE/NASTR
ELETTROZINCATE
LAMIERE/NASTR
ELETTROZINCATE
LAMIERE/NASTR
ELETTROZINCATE

72103000
72122000
72259100
72269910

**LAMIERE/NASTR
RIV.ORGANICO**

LAMIERE/NASTR
RIV ORGANICO
LAMIERE/NASTR
RIV ORGANICO
LAMIERE/NASTR
RIV ORGANICO
LAMIERE/NASTR
RIV ORGANICO

72107080
72124080
72259900
72269970

**LAMIERE/NASTR
ALTRI RIV.METAL.**

LAMIERE/NASTR
ALTRI RIV.METAL.
LAMIERE/NASTR
ALTRI RIV.METAL.
LAMIERE/NASTR
ALTRI RIV.METAL.
LAMIERE/NASTR
ALTRI RIV.METAL.
LAMIERE/NASTR
ALTRI RIV.METAL.
LAMIERE/NASTR
ALTRI RIV.METAL.
LAMIERE/NASTR
ALTRI RIV.METAL.
LAMIERE/NASTR
ALTRI RIV.METAL.
LAMIERE/NASTR
ALTRI RIV.METAL.

72102000
72106100
72106900
72109080
72125030
72125040
72125061
72125069
72125090

**TUBI SENZA
SALDATURA**

NASTRO A FREDDO
NASTRO A FREDDO
NASTRO A FREDDO
NASTRO A FREDDO

72209020
72209080
72262000
72269200

**SEMILAVORATI
FUCINATI**

SEMILAVORATI FUCINATI
SEMILAVORATI FUCINATI
SEMILAVORATI FUCINATI
SEMILAVORATI FUCINATI
SEMILAVORATI FUCINATI
SEMILAVORATI FUCINATI
SEMILAVORATI FUCINATI
SEMILAVORATI FUCINATI
SEMILAVORATI FUCINATI
SEMILAVORATI FUCINATI

72071190
72071290
72071919
72072019
72072039
72072059
72189919
72189980
72249018
72249090

Mod. IRME90-DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA
DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI

Sezione n° 1

Mittente (Nome, Indirizzo, Paese) / Expéditeur (Nom, Adresse, Pays) / Absender (Name, Anschrift, Land):

.....

Tel.: Fax:
Destinatario (Nome, Indirizzo, Paese) / Destinataire (Nom, Adresse, Pays) / Empfänger (Name, Anschrift, Land):

.....

Tel.: Fax:
Natura della merce / Nature de la marchandise / Warenbezeichnung:

.....

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO / INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT / ANGABEN ZUM TRANSPORT

Provenienza via mare / provenance par mer / Herkunft auf dem Seeweg
Nome della nave / Nom du navire / Name des Schiffes: Nazionalità / Nationalité / Nationalität:

.....
Porto di partenza / Port de départ / Abfahrtschiffhafen Porto di arrivo / Port d'arrivée / Ankunftshafen

.....

Provenienza via terra oppure Scaricato da nave

Il trasporto sul territorio avviene:

per / par / durch Container alla rinfusa / en vrac / in loser Schüttung
Matricola / Matricule / Matrikel Ferrovia / Chemin de fer / Eisenbahn Stradale / Par route / Auf der Strasse
Vagone / Wagon n. : Targa / Transporteur / Beförderer:

.....

RISULTATI DEI CONTROLLI / RESULTATS DES CONTRÔLES / ERGEBNISSE DER KONTROLLE

Fondo naturale locale medio al momento del controllo $\bar{F} =$ $\mu\text{Gy/h}$
(Fond naturel local moyen au moment du contrôle / Mittelwert der natürlichen lokalen Strahlung im Moment der Kontrolle)

Massimo valore rilevato in aria entro 20 cm dalle pareti del carico: $\mu\text{Gy/h}$
Valeur maximale relevée en air dans 20 cm des parois du chargement/ Grösster Wert gemessen in der Luft binnen 20 cm von den Wänden der Ladung)

DICHIARAZIONE / DECLARATION / ERKLÄRUNG

Il sottoscritto / Le soussigné / Der Unterzeichner:

Residente (Indirizzo, Paese) Résident (Adresse, Pays) / Wohnhaft (Anschrift, Land):

Ente di appartenenza: Qualifica:

Tel.: Fax:

Esperto in misure radiometriche, dichiara che le misure eseguite sul carico di cui si presenta modulo non hanno fatto rilevare valori superiori alla fluttuazione media del fondo naturale locale di radiazioni. In fede.

Expert en mesures radiométriques, déclare que les mesures exécutées sur le chargement, dont au présent formulaire, n'ont pas relevé des valeurs supérieures à la fluctuation moyenne du fond naturel local de rayonnement. Fait de bonne foi.

Experte für die Messung nuklearer Strahlung erklärt, dass die an der Ladung ausgeführten Messungen bezüglich dieses Formulars keine Werte angezeigt haben, die höher sind als die mittlere Schwankung der natürlichen lokalen Strahlung. In gutem Glauben.

Data / Date / Datum: Firma / Signature / Unterschrift:

Sezione n° 2. Visti dell' autorità competente



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, sullo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – Sorveglianza radiometrica su materiale o prodotti semilavorati metallici".

Rep. Atti n. 92/CS2 del 20 aprile 2011

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna Seduta del 20 aprile 2011

VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -Legge comunitaria 2007 e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che dispone che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 recante: "Attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 2, comma 3;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici", approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella Seduta del 7 aprile 2011 e sul quale, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è stata deliberata la procedura in via d'urgenza, ai sensi dell'art.2, comma 5 del D.Lgs. n.281/97 sopra citato, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato con nota dell'8 aprile 2011, prot. CSR 1802 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 18 aprile 2011, nel corso della quale le Regioni nell'esprimere parere favorevole allo schema hanno richiesto alcuni chiarimenti sul testo e hanno formulato alcune proposte di modifica relative all'art.1, comma 1, comma 2 e comma 4 del testo, discusse nel corso dell'incontro e ritenute condivisibili dalle amministrazioni centrali interessate;

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico del 19 aprile 2011, che evidenzia le integrazioni e le modifiche apportate allo schema di decreto legislativo in esame a seguito di





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

quanto concordato con le Regioni nel corso dell'incontro tecnico sopra citato, trasmessa con nota CSR 2055 P-4.23.2.12 del 19 aprile 2011;

VISTA la nota del Ministero dell'interno, trasmessa in data 20 aprile 2011, prot. CSR 2076 P-4.23.2.12, con la quale tale amministrazione chiede, a seguito delle modifiche allo schema di decreto trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico, di apportare una ulteriore integrazione alla formulazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 4;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame, condizionato all'accoglimento delle proposte già formulate nel corso della riunione tecnica e recepite dal Ministero dello sviluppo economico con la nota sopra citata, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, sullo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – Sorveglianza radiometrica su materiale o prodotti semilavorati metallici".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



Ministero dello Sviluppo Economico

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDXI
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0008531 - 19/04/2011 - USCITA

Alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni
e Unificata
c.a. del Direttore Generale
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

e, per conoscenza:

Al Servizio Attività Produttive e Infrastrutture
c.a. Dott.ssa Marcella Grana

Via della Stamperia, 8 ROMA

Oggetto: Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 23 del 20 febbraio 2009. Attuazione della Direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

Al fini dell'esame dell'argomento indicato in oggetto, inserito al punto 20 dell'o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni prevista per domani, si trasmette il testo dei decreti aggiornato sulla base delle risultanze della riunione tecnica tenutasi in data 18 aprile 2011.

Paolo Casallozzi
Paolo Casallozzi

MC/1437



DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2009, N. 23, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO - SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241 recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e dal decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 257;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l'articolo 22;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione Mondiale del Commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995;

Considerata l'opportunità di istituire sul territorio nazionale un sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire una applicazione uniforme della norma e di non creare ostacoli al sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai sensi della legge 25 febbraio 2008, n. 34, articolo 1, comma 5, di disposizioni integrative e correttive relative all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART 1

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

" ART. 157

(Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici)

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la **contaminazione dell'ambiente**. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di **secondo o terzo grado**, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'**ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato**.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche europee ed i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, **sentita l'Agenzia delle Dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)**, da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalità di applicazione nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i **prodotti semilavorati metallici** oggetto della sorveglianza.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di **contaminazione dell'ambiente** e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati. **Il Prefetto**, in relazione al livello del rischio, ne dà comunicazione all'ISPRA.



5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.»

2. All'articolo 107, comma 2, lettera d-ter) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole **“di risulta”** sono soppresse.

3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente articolo, è adottato entro 60 giorni successivi all'esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione Mondiale del Commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.

ART. 2

(Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici)

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui **prodotti semilavorati metallici** è effettuata sui prodotti indicati nell'Allegato I al presente decreto.
2. Per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui **prodotti semilavorati metallici** gli esperti qualificati **di secondo o di terzo grado** compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in Allegato II al presente decreto.

ART. 3

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà iscritto nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Atto n. 356.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo è predisposto ai sensi degli articoli 22 e 25, comma 5, della legge n. 34 del 2008 e reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 23 del 2009, concernente l'attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Rileva che dalla relazione tecnico-finanziaria sembra desumersi che gli obblighi di sorveglianza radiometrica non riguardano soggetti appartenenti al perimetro della pubblica amministrazione, rilevante per la definizione dei conti pubblici e in proposito ritiene opportuno acquisire una conferma. Con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, osserva che andrebbe confermato che le amministrazioni interessate agli obblighi di sorveglianza e di intervento possano effettuare i rispettivi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche alla luce della nuova definizione dell'ambito dei prodotti sui quali deve essere esercitata la sorveglianza radiometrica.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma il contenuto della relazione tecnica e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pag. 30

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (atto n. 356); preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale le Amministrazioni interessate agli obblighi di sorveglianza e di intervento possono effettuare gli adempimenti previsti dallo schema di decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo.»

La Commissione approva la proposta di parere del presidente in sostituzione del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. (Atto n. 356).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive allo schema di decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
considerate le criticità - rilevate da più parti - delle modifiche apportate dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, all'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, in ordine all'estensione dell'obbligo di sorveglianza radiometrica anche sui prodotti semilavorati metallici oltre che sui rottami e altri materiali metallici di risulta;
condivisa quindi la necessità dell'intervento di cui allo schema di decreto legislativo in esame per garantire un'applicazione chiara e uniforme delle nuove norme dettate dal citato decreto legislativo n. 23 del 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 356.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (Atto n. 356);
valutata con favore la previsione, di cui al comma 3 dell'articolo 1, dell'obbligo di notifica alla Commissione europea, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 8 della direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente l'attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (n. 356)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.